

Allegato B alla raccolta n. 580

UNIONE ITALIANA VINI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E

DEL VINO

**STATUTO**

**TITOLO I**

*Principi generali*

**ARTICOLO 1**

*Denominazione*

E' costituita l'associazione libera, volontaria e senza fini di lucro, denominata "Unione Italiana Vini" oppure "Unione Italiana Vini - Confederazione Italiana della Vite e del Vino", oppure "UIV - Confederazione", oppure "Univini", oppure "Unionvini" oppure "UIV - Italian Wine Association".

L'associazione è, di seguito, indicata come Confederazione.

**ARTICOLO 2**

*Sede e durata*

La Confederazione ha sede legale in Roma, sede secondaria in Milano e può aprire altre sedi e uffici in Italia e all'estero.

Ha durata illimitata.

**ARTICOLO 3**

*Codice etico*

1. Le imprese che aderiscono alla Confederazione si impegnano a perseguire atteggiamenti etici, ispirando gli obiettivi dell'impresa al rispetto degli interessi di carattere speciale e generale, cogente e volontario, del comparto e di ogni altro soggetto complementare all'azienda e alla cultura del vino, riconoscendo altresì l'importanza del rispetto dell'ambiente e della tutela del paesaggio.

2. L'assemblea generale adotta il "Codice etico".

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Valori ispiratori e ambiti di rappresentanza***

1. La Confederazione è espressione dei soggetti imprenditoriali e professionali che svolgono attività economiche nel settore vitivinicolo, in via primaria o sussidiaria ad altre attività. Costituisce il sistema di rappresentanza generale e unitario del comparto vitivinicolo.

2. Può aderire a organismi nazionali o internazionali in armonia con i propri scopi sociali.

3. La Confederazione può promuovere la costituzione di enti, organismi, società, sezioni regionali e locali, esercitando su di essi un'azione d'indirizzo finalizzata a:

- collegare la strategia e le attività con gli obiettivi dell'Associazione;
- assicurare servizi agli associati.

A tale scopo, la Confederazione provvede a un'adeguata rappresentanza negli organi direttivi dei medesimi.

#### **ARTICOLO 5**

##### ***Scopi e finalità***

1. La Confederazione ha per scopi:

- a) la promozione dei principi e dei valori di cui all'articolo 4;
- b) la tutela e la rappresentanza del sistema vitivinicolo italiano, delle imprese e delle categorie che si riconoscono nel sistema, nell'ambito di politiche economiche che valorizzino le risorse della vitivinicoltura italiana sotto l'aspetto produttivo, economico, commerciale, sociale e ambientale.

Al fine di rendere piena ed effettiva la tutela e la rappresentanza, la Confederazione agisce in difesa dei diritti e degli interessi dei propri soci e affiliati nel rapporto con

le amministrazioni, le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni nazionali, europee e internazionali;

c) il perseguimento e il riconoscimento a livello legislativo di politiche di trasparenza e di qualità dei processi produttivi e di certificazione della storia, della qualità e dell'origine dei prodotti vitivinicoli, a tutela del diritto all'informazione e alla scelta consapevole del consumatore, ricercando, a questo fine, la più ampia collaborazione da parte delle altre componenti della filiera;

d) la promozione, d'intesa con istituzioni, organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali e internazionali, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

e) l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio d'informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese e agli imprenditori associati;

f) l'attivazione di servizi rivolti alla persona, al fine di garantirne la tutela e incentivarne la crescita professionale, anche attraverso la promozione di adeguate politiche sociali;

g) l'attuazione di politiche promozionali a sostegno del comparto vitivinicolo;

h) il sostegno ad azioni volte alla diffusione della storia e della cultura del vino e alla promozione della responsabilità e della moderazione nel consumo del vino;

i) il sostegno a politiche di sostenibilità ambientale, di razionale uso dell'acqua, del suolo e del territorio, di attenzione alla salubrità dell'aria, di promozione delle energie rinnovabili e in generale di sostegno a comportamenti virtuosi per il miglioramento dell'ambiente;

j) la promozione di politiche per il sostegno e lo sviluppo della ricerca in vitivinicoltura, in collaborazione con il mondo della scuola, dell'università e altri enti pubblici e privati;

k) lo sviluppo delle strutture economiche del settore, anche promuovendo forme di collaborazione fra le imprese;

l) la rappresentanza delle imprese aderenti ad associazioni territoriali;

m) l'esercizio di attività editoriali, quali, indicativamente ma non limitatamente, la pubblicazione di libri, opuscoli, periodici e riviste, agenzie di stampa, newsletter, prodotti audio e video, televisione e radio, internet, prodotti ed applicativi digitali, nel rispetto delle norme vigenti sull'editoria e al fine di promuovere lo sviluppo commerciale, produttivo e tecnologico del settore, oltre che al fine di informare i soci e gli operatori del comparto.

## **TITOLO II**

### ***Sistema Confederale: organizzazione e funzioni***

#### ***ARTICOLO 6***

##### ***Soci effettivi***

1. Sono soci effettivi della Confederazione le persone fisiche e giuridiche che producono o commercializzano uve, mosti, vini, altri prodotti vitivinicoli, prodotti aromatizzati e bevande alcoliche di origine vinica.

2. La qualifica di socio effettivo comporta l'appartenenza ad una delle Federazioni di cui al successivo articolo 9.

3. I soci effettivi contribuiscono al sistema confederale con un contributo associativo annuale o straordinario.

#### ***ARTICOLO 7***

##### ***Soci Affiliati***

1. Sono soci affiliati della Confederazione:

a) le associazioni affiliate di cui al successivo punto 2;

b) le persone giuridiche che, pur non avendo i requisiti di cui all'articolo 6, esercita-

no attività direttamente o indirettamente collegate con la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 6 e condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della Confederazione.

2. Le associazioni affiliate sono:

- L'Associazione Nazionale Fornitori Macchine Accessori e Prodotti per l'Enologia ("ANFORMAPE");

- L'Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani ("AGIVI");

- L'Associazione Nazionale Agenti d'Affari in Mediazione e Agenti di Commercio ("MED&A").

Le persone fisiche e giuridiche che aderiscono alle associazioni affiliate si intendono automaticamente soci affiliati della Confederazione.

3. I soci affiliati contribuiscono al sistema confederale con un contributo associativo annuale o straordinario.

4. I soci affiliati hanno i diritti di elettorato di cui all'articolo 15, punto 2, lettera a.

## ***ARTICOLO 8***

### ***Soci sostenitori***

1. Sono soci sostenitori della Confederazione:

a) le persone fisiche e giuridiche che producono o commercializzano i prodotti di cui all'articolo 6, punto 1.

b) i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6 che condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della Confederazione.

2. I soci sostenitori contribuiscono al sistema confederale con un contributo associativo annuale o straordinario.

3. I soci sostenitori hanno i diritti di elettorato di cui all'articolo 15, punto 2, lettera b.

## **ARTICOLO 9**

### ***Federazioni***

1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 i soci effettivi, al momento dell'adesione alla Confederazione, sulla base degli specifici interessi di ciascuno, indicano l'appartenenza alla Federazione dei Viticoltori e Produttori di Vino, o alla Federazione del Commercio e dell'Industria Vinicola, o alla Federazione degli Aceti.

2. Le Federazioni rappresentano i soci effettivi sulla base degli specifici interessi di ciascuno e ciascun socio può far parte di una sola federazione.

3. Le Federazioni sono disciplinate dal regolamento approvato dall'assemblea generale, sono organi interni della Confederazione e in quanto tali privi di soggettività giuridica.

## **TITOLO III**

### ***Appartenenza e ammissione alla Confederazione***

## **ARTICOLO 10**

### ***Requisiti di appartenenza e di ammissione***

1. Fanno parte della Confederazione, quali soci effettivi, soci affiliati e soci sostenitori, i soggetti di cui agli articoli 6, 7 e 8 che:

a) condividono e rispettano il presente Statuto e il Codice Etico;

b) contribuiscono con i contributi associativi e con la partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema confederale.

2. L'ammissione alla Confederazione dei soci è deliberata dal consiglio nazionale.

3. La delibera di ammissione ha efficacia immediata e deve essere comunicata entro trenta giorni al richiedente.

4. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola col pagamento dei contributi sociali e iscritti da almeno tre mesi.

## **ARTICOLO 11**

### ***Recesso***

1. Il socio esercita il diritto di recesso dalla Confederazione con dichiarazione comunicata mediante lettera raccomandata a.r., o PEC, o altri sistemi equipollenti, al consiglio nazionale.

2. La dichiarazione di recesso ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato comunicato il recesso al consiglio nazionale.

3. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti per l'anno in corso e per quello successivo a quello in cui è stato comunicato il recesso al consiglio nazionale, né estingue i debiti nei confronti della Confederazione.

## **ARTICOLO 12**

### ***Esclusione e decadenza***

1. L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio nazionale per gravi motivi, su proposta del collegio dei probiviri.

La violazione di principi e norme contenute nel presente Statuto, nel Codice Etico, nei Regolamenti o di principi e norme degli organi associativi della Confederazione costituisce sempre grave motivo.

2. La decadenza del socio può essere deliberata dal consiglio nazionale nel caso di mancato pagamento dei contributi associativi o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti della Confederazione.

3. Le delibere di esclusione o di decadenza hanno efficacia immediata e devono essere notificate mediante lettera raccomandata a.r., o PEC, o altri sistemi equipollenti entro 30 giorni al socio escluso o decaduto.

4. La decadenza o l'esclusione non fanno venir meno l'obbligo di corrispondere i

contributi associativi dovuti per l'intero anno in corso, né estinguono i debiti nei confronti della Confederazione.

### ***ARTICOLO 13***

#### ***Sospensione***

1. La sospensione del socio è deliberata dal consiglio nazionale, su proposta del collegio dei probiviri.

2. La sospensione non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti per l'intero periodo della sospensione, né estingue i debiti nei confronti della Confederazione.

### **TITOLO IV**

#### ***Organi associativi del sistema: disposizioni generali***

### ***ARTICOLO 14***

#### ***Organi***

1. Gli organi della Confederazione sono:

a) l'assemblea generale;

b) il consiglio nazionale;

c) la giunta;

d) il presidente;

e) il collegio dei revisori legali;

f) il collegio dei probiviri.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio nazionale o della giunta comporta l'automatica decadenza del componente dalla relativa carica.

3. Gli organi della Confederazione durano in carica tre esercizi.

4. Le cariche di presidente della Confederazione, di componente del consiglio nazionale e della giunta sono gratuite.



## **ARTICOLO 15**

### ***Assemblea generale: composizione***

1. L'assemblea generale è composta dai soci effettivi, dai soci affiliati e dai soci sostenitori

2. Ciascun socio effettivo, ciascun socio affiliato e ciascun socio sostenitore ha diritto a un voto, e:

a) il socio affiliato non gode di elettorato passivo per le cariche sociali;

b) il socio sostenitore non gode di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai soci in regola con il versamento dei contributi associativi.

## **ARTICOLO 16**

### ***Assemblea generale: competenze***

1. L'assemblea generale è ordinaria o straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria:

a) determina gli indirizzi della Confederazione in materia di politica vitivinicola ed emana le direttive generali per il conseguimento degli scopi sociali;

b) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) elegge, a scrutinio segreto, il collegio dei revisori legali e il collegio dei probiviri secondo le modalità previste dai successivi articoli 23 e 24;

d) approva il regolamento elettorale;

e) approva il Codice Etico di cui all'articolo 3;

f) approva i regolamenti interni e delibera su ogni argomento sottoposto ad essa dal consiglio nazionale.

g) determina, su proposta del consiglio nazionale, gli eventuali contributi straordi-

nari;

3. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto sociale;

b) sulla proposta di scioglimento della Confederazione;

c) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;

d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

### ***ARTICOLO 17***

#### ***Assemblea generale: modalità di convocazione e svolgimento***

1. L'assemblea generale è convocata dal presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno.

2. L'assemblea generale è altresì convocata ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal consiglio nazionale, con propria deliberazione, o da un numero di soci che rappresenti non meno di un decimo dei voti. Il presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'assemblea generale entro i successivi trenta giorni.

3. In caso di inerzia da parte del presidente, alla convocazione dell'assemblea provvede il presidente del collegio dei revisori legali.

4. La convocazione dell'assemblea generale è effettuata per iscritto, anche con mezzi telematici, mediante avviso da inviarsi a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data della riunione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, che non può aver

luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

6. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di cinque Soci.

7. È ammesso il voto per corrispondenza o con mezzi telematici, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta e il voto espresso per corrispondenza deve pervenire entro la data dell'assemblea.

8. I Soci che hanno espresso il voto per corrispondenza sono considerati presenti.

Tuttavia se sono proposte in votazione deliberazioni diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i Soci che hanno espresso il voto per corrispondenza non sono considerati presenti.

9. L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima convocazione che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

10. L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci;

b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei Soci.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

11. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

12. L'assemblea generale nomina tra i soci il presidente e tre scrutatori, oltre al segretario, che può essere scelto anche tra non soci. Il presidente nominato dall'assemblea generale ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume

le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento della Confederazione.

13. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'assemblea, a meno che l'assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

## **ARTICOLO 18**

### ***Consiglio nazionale: composizione***

1. Il consiglio nazionale è composto da non più di 42 membri, di cui:

a) fino a tredici consiglieri scelti tra i componenti della Federazione Nazionale Viticoltori e Produttori di Vino;

b) fino a tredici consiglieri scelti tra i componenti della Federazione del Commercio e dell'Industria Vinicola;

c) fino a due consiglieri scelti tra i componenti della Federazione degli Aceti;

d) il presidente e i due consiglieri designati allo scopo dal consiglio di ANFORMA-PE;

e) il presidente e il vicepresidente di AGIVI;

f) il presidente di MEDE&A;

2. Il consiglio nazionale, su proposta del presidente, ha facoltà di cooptare tra i soci fino a dieci componenti aggiuntivi.

3. Il consiglio nazionale è eletto sulla base di liste presentate:

a) dal consiglio nazionale uscente;

b) da un numero di soci non inferiore al 20%, nel rispetto del presente articolo.

4. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea generale.

5. Tali liste potranno essere depositate presso la sede della Confederazione non oltre 7 giorni precedenti a quello in cui è convocata l'assemblea.

6. Ogni socio può votare una sola lista. Nel caso in cui siano presentate più liste, tutti i membri del consiglio nazionale sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

7. Il consiglio nazionale è nominato per un periodo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

## ***ARTICOLO 19***

### ***Consiglio nazionale: competenze***

1. Il consiglio nazionale determina le direttive dell'azione della Confederazione, conformemente agli indirizzi formulati dall'assemblea generale;

2. Il consiglio nazionale, inoltre:

a) è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, di cui rende conto all'assemblea generale, con facoltà di delega dei suoi poteri, in tutto od in parte, ai componenti della giunta;

b) alla fine di ogni esercizio finanziario provvede alla predisposizione del bilancio, che dovrà essere approvato dall'assemblea generale;

c) alla fine di ogni esercizio provvede alla predisposizione e approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo;

d) in accordo con le associazioni aderenti, determina i contributi associativi di cui all'articolo 6, punto 3, il contributo di cui all'articolo 7, punto 3, e il contributo di cui all'articolo 8, punto 2;

e) propone all'assemblea generale eventuali contributi di cui all'articolo 16, punto 2, lettera g;

f) su proposta del presidente, nomina e revoca il segretario generale;

g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili

per il conseguimento degli scopi statutari;

h) delibera l'eventuale costituzione di commissioni e comitati tecnici e ne determina le competenze;

i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

j) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Confederazione negli enti ed organismi collegati;

k) delibera, su proposta del presidente, le nomine dei rappresentanti della Confederazione presso persone giuridiche, anche promosse o partecipate dalla Confederazione, enti pubblici e privati, commissioni, organismi terzi;

l) decide sulle domande di ammissione alla Confederazione, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto;

m) predispone la lista di candidati al consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 18, punto 3 – lettera a;

n) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

## **ARTICOLO 20**

### ***Consiglio nazionale: modalità di convocazione e svolgimento***

1. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal presidente del collegio dei revisori legali. Il presidente provvede alla convocazione del consiglio nazionale entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro quindici giorni dalla convocazione.

2. In caso di inerzia da parte del presidente, alla convocazione del consiglio nazionale provvede il presidente del collegio dei revisori legali.

3. La convocazione del consiglio nazionale è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 5 giorni prima della data della riunione.

4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

6. Il consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le riunioni del consiglio nazionale possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

8. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

9. Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

10. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

11. Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente vicario o in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro vicepresidente.

12. In ogni caso di cessazione dalla carica di un consigliere, il consiglio potrà provvedere alla sostituzione mediante cooptazione;

13. Qualora si verifichi la vacanza di un numero di posti pari alla metà dei suoi componenti, l'intero consiglio s'intende decaduto e deve procedersi ai sensi dell'articolo 18 alle nuove nomine.

## ***ARTICOLO 21***

### ***Presidente e vicepresidenti della Confederazione***

1. Il presidente della Confederazione è eletto dal consiglio nazionale tra i propri componenti soci della Federazione dei Viticoltori e Produttori di Vino o della Federazione del Commercio e dell'Industria Vinicola; cessa dalla carica alla scadenza del consiglio nazionale che lo ha eletto e non può essere rieletto.

L'assunzione dell'incarico di presidente, in sostituzione del presidente eletto, si intenderà come mandato ove tale incarico sia ricoperto per un periodo almeno pari alla metà del mandato più un giorno.

Per mandato si intende un periodo pari a tre esercizi.

2. I due vicepresidenti della Confederazione sono eletti dal consiglio nazionale tra soci effettivi, uno scelto tra i componenti della Federazione dei Viticoltori e Produttori di Vino e uno scelto tra i componenti della Federazione del Commercio e dell'Industria Vinicola. Cessano dalla carica alla scadenza del consiglio nazionale che li ha eletti. Il vicepresidente vicario è eletto tra i soci effettivi componenti di quella, tra la Federazione dei Viticoltori e Produttori di Vino e la Federazione del Commercio e dell'Industria Vinicola, di cui non fa parte il presidente.

3. In caso di cessazione dalla carica del presidente, ne assume le funzioni il vicepresidente vicario o in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'altro vicepresidente il quale, entro sei mesi, procede alla convocazione del consiglio nazionale



per l'elezione del nuovo presidente.

#### 4. Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Confederazione verso i terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale;

b) ha la rappresentanza politica della Confederazione ed esercita potere di impulso e vigilanza;

c) è investito dei poteri di gestione ordinaria della Confederazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi e al coordinamento dell'attività della Confederazione;

d) su proposta del segretario generale, approva l'ordinamento degli uffici;

e) può conferire incarichi o deleghe ai membri di giunta, specificandone gli eventuali limiti;

f) si avvale di un ufficio di presidenza, composto dai vicepresidenti e dal segretario generale;

g) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Confederazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;

h) conferisce gli incarichi professionali;

i) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del consiglio nazionale e della giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi organi associativi, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

j) sentita la giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del consiglio, che rispondono del loro operato al presidente;

k) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

### **ARTICOLO 22**

#### **Giunta**

	1. La giunta è composta da non più di cinque componenti:	
	a) il presidente della Confederazione;	
	b) i due vicepresidenti della Confederazione;	
	c) il presidente di ANFORMAPE;	
	d) il presidente di AGIVI.	
	3. La giunta è presieduta dal presidente della Confederazione.	
	4. Alle riunioni della giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.	
	5. La giunta:	
	a) coadiuva il presidente per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio nazionale;	
	b) può assumere deliberati su materie di competenza del consiglio nazionale, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso consiglio nazionale per la ratifica alla prima riunione utile;	
	c) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto o da deliberati degli organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto;	
	d) elabora e formula proposte al consiglio nazionale per assicurare le risorse finanziarie alla Confederazione.	
	6. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di giunta si provvederà alla sua sostituzione nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al precedente punto 1.	
	7. La giunta è convocata per iscritto dal presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a cinque giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.	
	8. La giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi compo-	

nenti.

Le deliberazioni della giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

9. Le riunioni della giunta possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

10. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

11. Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai partecipanti.

12. La giunta scade contestualmente al consiglio di cui è espressione.

### ***ARTICOLO 23***

#### ***Collegio dei revisori legali***

1. Il collegio dei revisori legali è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra soggetti non soci sulla base di liste presentate dal consiglio nazionale uscente, oppure presentate da non meno del 20% dei soci.

Un revisore legale effettivo e un revisore legale supplente devono essere iscritti al Registro dei revisori legali.

2. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero dei revisori legali da eleggere.

3. Tali liste potranno essere depositate presso la sede della Confederazione non oltre 7 giorni precedenti a quello in cui è convocata l'assemblea.

4. Ogni socio può votare una sola lista. Nel caso in cui siano presentate più liste, tutti i revisori legali sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

5. Il presidente del collegio dei revisori legali è nominato dall'assemblea generale.

6. Il compenso dei revisori legali è stabilito dall'assemblea generale, all'atto della nomina e per l'intero periodo del loro mandato.

7. I revisori legali restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

#### ***ARTICOLO 24***

##### ***Collegio dei probiviri***

1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal collegio dei probiviri.

2. Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea tra magistrati ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, tra gli iscritti all'albo degli avvocati o tra i professori ordinari e associati di materie giuridiche, sulla base di liste presentate dal consiglio nazionale uscente, oppure presentate da non meno del 20% dei soci.

3. Il candidato alla carica di presidente dovrà essere inserito al primo posto di ciascuna lista.

4. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero dei probiviri da eleggere.

5. Tali liste potranno essere depositate presso la sede della Confederazione non oltre 7 giorni precedenti a quello in cui è convocata l'assemblea.

6. Ogni socio può votare una sola lista. Nel caso in cui siano presentate più liste, tutti i probiviri sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

7. Nel caso in cui un proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per qualun-

que causa, si provvede alla sua sostituzione mediante procedura elettiva, alla successiva assemblea generale.

8. Il collegio dei probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

9. Il collegio dei probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa in caso di controversie tra soci della Confederazione circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberazioni di Organi. La procedura di conciliazione innanzi al collegio dei probiviri è disciplinata da regolamento;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo.

10. Il collegio dei probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

11. I probiviri hanno diritto al rimborso delle spese sopportate per il loro ufficio, nonché ad un gettone di presenza per ogni giornata lavorativa, determinato dall'assemblea generale.

12. I probiviri restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

## **ARTICOLO 25**

### ***Segretario generale***

1. Il segretario generale della Confederazione è nominato dal consiglio nazionale su proposta del presidente.

2. Il segretario generale, in accordo con il presidente:

a) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio nazionale e della giunta;

b) assiste, con funzioni di segretario, alle sedute del consiglio nazionale e della giunta, di cui sottoscrive, insieme al presidente, il verbale;

c) coadiuva ed assiste gli organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

d) assicura la gestione dei rapporti con le istituzioni;

## ***TITOLO V***

### ***Risorse della Confederazione***

#### ***ARTICOLO 26***

##### ***Contribuzioni***

1. I proventi della Confederazione sono costituiti da:

a) contributi associativi annuali, di cui all'articolo 6, punto 3;

b) contributi di cui all'articolo 7, punto 3;

c) contributi di cui all'articolo 8, punto 2;

d) contributi straordinari, di cui all'articolo 16, punto 2, lettera g;

e) contributi volontari da parte di soci, affiliati o terzi;

f) altre entrate.

#### ***ARTICOLO 27***

##### ***Esercizio finanziario***

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

## ***TITOLO VI***

### ***Norme finali***

#### ***ARTICOLO 28***

##### ***Scioglimento della Confederazione***

1. Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dall'assemblea generale secondo le norme di funzionamento di cui al precedente articolo 17 punto 10 e se-

guenti.

2. In caso di scioglimento, l'assemblea generale nomina i liquidatori determinandone i poteri e le modalità per l'adempimento delle loro funzioni.

3. In caso di scioglimento della Confederazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

**ARTICOLO 29**

***Foro esclusivo***

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Confederazione, i soci e i membri degli organi della Confederazione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

F.TO ERNESTO ABBONA

F.TO QUIRICO DECORDI

F.TO IVO FANUZZI NOTAIO (segue sigillo)